

# **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

## **Art. 1**

1. A norma dell'art. 19 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova è istituita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, costituita da tutti i Direttori dei Dipartimenti nell'Ateneo, quale struttura di coordinamento dei Dipartimenti stessi e di consulenza nei confronti degli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. In particolare la Consulta:
  - a. esprime i pareri richiesti dagli Organi di Governo centrali dell'Ateneo;
  - b. formula proposte al Rettore, al S.A. e al C.d.A. su questioni che interessino i Dipartimenti nella loro generalità;
  - c. elegge i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel S.A. e nel C.d.A.
3. La Consulta è convocata per iscritto dal Coordinatore, con anticipo di almeno 10 giorni, salvo motivi di urgenza, sulla base di un ordine del giorno almeno due volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza della Giunta o almeno un terzo dei Direttori di Dipartimento
4. Per la validità delle adunanze della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Un Direttore può essere sostituito a tutti gli effetti dal Vice-Direttore oppure da un professore afferente al Dipartimento, delegato per iscritto.
5. La discussione è disciplinata dal Coordinatore che concede la parola sui temi all'ordine del giorno e ha facoltà di limitare il numero degli interventi di ciascuno e la loro durata.  
Per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei votanti.
6. Di ogni seduta della Consulta si redige processo verbale sintetico a cura del Segretario nominato dal Coordinatore: chi sia intervenuto alla discussione ha diritto di chiedere che venga inserito a verbale il proprio intervento, facendo pervenire al Coordinatore il testo scritto entro il termine della seduta. Il verbale sarà inviato a tutti i componenti della Consulta con la convocazione della successiva seduta, per essere sottoposto all'approvazione.

## **Art. 2**

1. Il Coordinatore è eletto dai e tra i componenti della Consulta, in prima votazione a maggioranza degli aventi diritto e in seconda votazione a ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto in prima votazione il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento.
2. Il Coordinatore è coadiuvato nell'organizzazione dei lavori della Consulta da una Giunta composta, oltre che dal Coordinatore che la presiede, da sei Direttori di Dipartimento scelti dal Coordinatore in modo tale che siano rappresentate tutte le macroaree, con l'esclusione di quella a cui afferisce il Coordinatore medesimo. I membri della Giunta decadono allo scadere del mandato del Coordinatore; durante il mandato del Coordinatore ciascuno di essi resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento, nel qual caso il Coordinatore provvederà a scegliere il successore.

3. La Giunta è convocata dal Coordinatore per iscritto, con anticipo di 5 giorni, salvo motivi di urgenza, sulla base di un ordine del giorno, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e almeno ogni due mesi, oppure quando lo richieda la maggioranza dei componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nelle votazioni è sufficiente la maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore. Il Coordinatore redige un sintetico verbale di ogni seduta e riferisce alla Consulta nella prima adunanza utile.
4. Il Coordinatore è immediatamente rieleggibile per una sola volta.
5. I rappresentanti negli Organi di Governo dell'Ateneo designati dalla Consulta durano in carica fino allo scadere del loro mandato di Direttori di Dipartimento e possono essere immediatamente designati per una sola volta.